



# COMUNE DI CHIUPPANO

## PROVINCIA DI VICENZA

Piazza San Daniele n. 1 – 36010 CHIUPPANO  
tel. 0445 891816 – fax 0445 390089  
P.I. 00336090246  
e-mail: [info@comune.chiuppano.vi.it](mailto:info@comune.chiuppano.vi.it)  
P.E.C. [chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net)  
sito: [www.comune.chiuppano.vi.it](http://www.comune.chiuppano.vi.it)

**ORIGINALE**

N°5 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
--------------------	-------------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.
---------	---

Oggi **ventidue 22-04-2024** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Panozzo Giuseppe	Presente	DAL SANTO RITA	Presente
SEGALLA NADIR	Presente	DAL SANTO SERENA RITA	Presente
OSSATO ANDREA	Assente	MAINO GIAMPAOLO	Presente
SEGALLA FRANCO	Presente	SANDONA' RENATO	Presente
Federle Luca	Presente	TERZO CHIARA	Presente
GIOPPO SUSANNA	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.</b>
----------------	--

Relaziona il Sindaco, illustrando la proposta di deliberazione.

Ultimata la relazione, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, dichiara aperto il dibattito che non riporta interventi.

Accertato che nessuno vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma delle imposte sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C. la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019 recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO**, quindi, che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicato dalla Comunità europea in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**ATTESO** che con deliberazione n. 389/2023 ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

**RISCONTRATO** che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

**RILEVATO** che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2024, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

**VISTA** la delibera n. 386/2023/R/com con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

**DATO ATTO** che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la *gestione dei rifiuti accidentalmente pescati* nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
2. copertura dei costi inerenti alle *agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi* mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;

**CONSIDERATO** che le due componenti perequative di cui sopra sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRECISATO** che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

**RILEVATO** che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono altresì soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATA** la procedura di approvazione del PEF già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, in relazione alla quale l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**DATO ATTO** che le tariffe che vengono approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

**VERIFICATO** altresì che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2024, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell'incidenza dell'inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono determinate assumendo quale montante dei costi l'importo totale del PEF relativo all'anno 2024, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2024, da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

**VISTO** il prospetto di PEF per il biennio 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A";

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 da parte del CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" per la gestione

dei rifiuti urbani avvenuta con deliberazione del Comitato di Bacino n° 8 in data 02/02/2024 così come trasmessa da parte dello stesso Bacino "Vicenza" a questo ente e acclarata al protocollo n° 2998 in data 04/04/2024;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2024 presenta un valore complessivo pari ad € 318.515,00;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare nel corrente anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano dettagliate nell'allegato "B" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**DATO ATTO** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,1% +
- coefficiente QL 0,0% +
- coefficiente PG 0,0% +
- coefficiente C116 0,0% +
- coefficiente CRI 7,0% =

Limite massimo di variazione annuale 9,6%

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**ATTESO** che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**RICORDATO** infine che il termine per validare i Pef tramite l'Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni rimane fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021. Questa data, infatti, non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2023;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON I SEGUENTI VOTI espressi:

PRESENTI: N. 10                      VOTANTI: N. 7                      ASTENUTI: N. 3 (Maino, Sandonà, Terzo)  
FAVOREVOLI: N. 7                      CONTRARI: N. //

### DELIBERA

1. **TUTTO** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** dei dati contenuti nel PEF per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento all'annualità 2024;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF 2024 ammonta ad € 318.515,00 come indicato nell' **allegato "A"**;
4. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2024, così come dettagliate nell'**allegato "B"** al presente atto;
5. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal d.lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al ministero dell'economia e delle finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello ministero medesimo;
7. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione:

PRESENTI: N. 10                      VOTANTI: N. 10                      ASTENUTI: N. //  
FAVOREVOLI: N. 10                      CONTRARI: N. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Panozzo Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO**  
**Alfidi Luigi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	2024			2025		
	COMUNE DI CHIUPPANO			COMUNE DI CHIUPPANO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	27.735	-	27.735	25.915	-	25.915
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	9.793	-	9.793	9.793	-	9.793
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	64.223	-	64.223	64.223	-	64.223
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	86.823	-	86.823	81.129	-	81.129
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	43.710	-	43.710	43.710	-	43.710
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	26.226	-	26.226	26.226	-	26.226
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>cc</sub></b>	8.055	-	8.055	8.055	-	8.055
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>cc</sub></b>	5.316	-	5.316	5.316	-	5.316
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCto<sub>TV</sub></b>	2.725	-	2.725	4.458	-	4.458
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	15.976	15.976	-	15.398	15.398
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>159.757</b>	<b>15.976</b>	<b>175.733</b>	<b>153.975</b>	<b>15.398</b>	<b>169.373</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	14.785	29.514	44.298	13.974	27.744	41.718
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	296	29.899	30.196	296	30.194	30.490
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	21.084	8.704	29.788	20.840	6.951	27.792
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	310	2.821	3.131	310	11.008	11.317
Costi comuni <b>CC</b>	21.690	41.425	63.114	21.446	48.153	69.599
Ammortamenti <b>Amm</b>	14.432	-	14.432	20.424	-	20.424
Accantonamenti <b>Acc</b>	1.871	15.740	17.611	1.871	41.483	43.354
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	1.871	-	1.871	1.871	-	1.871
- di cui per crediti	-	15.740	15.740	-	41.483	41.483
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	4.036	-	4.036	5.993	-	5.993
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	481	-	481	116	-	116
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	20.820	15.740	36.560	28.404	41.483	69.886
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCto<sub>TF</sub></b>	5.417	-	5.417	1.940	-	1.940
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	4.227	4.227	-	5.046	5.046
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	20.184	-	20.184
<b><math>\sum TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>51.877</b>	<b>90.905</b>	<b>142.783</b>	<b>85.947</b>	<b>122.425</b>	<b>208.372</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>211.634</b>	<b>106.881</b>	<b>318.515</b>	<b>239.922</b>	<b>137.823</b>	<b>377.745</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>211.634</b>	<b>106.881</b>	<b>318.515</b>	<b>239.922</b>	<b>137.823</b>	<b>377.745</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			77%			77%
q <sub>02</sub> ton			875,69			875,69
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			27,71			28,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,71			28,71

<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,10			-0,10
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,20</b>			<b>-0,20</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>			<b>0,80</b>			<b>0,80</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$p_{i_0}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_0$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_0$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_0$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_0$			7,00%			7,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>9,60%</b>			<b>9,60%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>			<b>1,0960</b>			<b>1,0960</b>
$\Sigma T_0$			318.515			377.745
$\Sigma TV_{0-1}$			165.928			175.733
$\Sigma TF_{0-1}$			80.616			94.479
$\Sigma T_{0-1}$			<b>246.544</b>			<b>270.212</b>
$\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$			<b>1,2919</b>			<b>1,3980</b>
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			<b>270.212</b>			<b>296.153</b>
<b>delta <math>(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})</math></b>			<b>48.303</b>			<b>81.592</b>
Tva dopo distribuzione delta $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$	159.757	15.976	175.733	153.975	15.398	169.373
Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$	31.694	62.786	94.479	43.219	83.561	126.780
<b>Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta <math>(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})</math></b>	<b>191.451</b>	<b>78.762</b>	<b>270.212</b>	<b>197.194</b>	<b>98.959</b>	<b>296.153</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			600			600
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\Sigma TV_0$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			175.133			168.773
$\Sigma TF_0$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			94.479			126.780
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>269.612</b>			<b>295.553</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	6.849	-	6.849	6.849	-	6.849
<b>Macro Indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,94</b>			<b>0,94</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{000sc\_si}$			-			-
$CRD^{000sc\_si}$			-			-
<b>H di partenza</b>			<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>
<b>Classe di partenza H</b>			<b>I</b>			<b>I</b>
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
<b>Classe obiettivo</b>			<b>I</b>			<b>H</b>



# **COMUNE DI CHIUPPANO**

**Relazione Tariffe 2024**

# IL PIANO TARIFFARIO

## 1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)^{n-1} (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T<sub>n</sub>** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG<sub>n-1</sub> CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**  
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC<sub>n-1</sub> CARC+CGG+CCD**  
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I<sub>pn</sub>** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X<sub>n</sub>** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK<sub>n</sub>** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

## 2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

<b>Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2024</b>		
<b>Costi Montante Tariffario IVA inclusa</b>		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 60.466,56	€ 34.012,44
Costi Variabili	€ 112.085,12	€ 63.047,88
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 172.551,68	€ 97.060,32
Totale	€ 269.612,00	
% Ripartizione costi fissi	64,00%	36,00%
% Ripartizione costi variabili	64,00%	36,00%

### 3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2024

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	330	46.384,00	0,80	0,91	0,223958 €	54,734936 €
RESIDENTI	2 Componenti	303	46.043,00	0,94	1,61	0,263150 €	96,838734 €
RESIDENTI	3 Componenti	199	33.689,00	1,05	2,07	0,293945 €	124,506943 €
RESIDENTI	4 Componenti	155	27.365,00	1,14	2,58	0,319140 €	155,182567 €
RESIDENTI	5 Componenti	40	6.930,00	1,23	3,15	0,344335 €	189,467087 €
RESIDENTI	6 Componenti	24	3.936,00	1,30	3,57	0,363932 €	214,729366 €
NON RESIDENTI	1 Componente	175	20.626,00	0,80	0,91	0,223958 €	54,734936 €
GARAGE	1 Componente	376	13.159,00	0,80	0,00	0,223958 €	- €
GARAGE	2 Componenti	314	12.423,00	0,94	0,00	0,263150 €	- €
GARAGE	3 Componenti	191	7.109,00	1,05	0,00	0,293945 €	- €
GARAGE	4 Componenti	157	5.932,00	1,14	0,00	0,319140 €	- €
GARAGE	5 Componenti	37	1.414,00	1,23	0,00	0,344335 €	- €
GARAGE	6 Componenti	22	790,00	1,30	0,00	0,363932 €	- €

#### 4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2024

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	2.100,00	0,40	3,28	0,350631 €	0,652185 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,30	2,50	0,262973 €	0,497092 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	51	18.458,00	0,51	4,20	0,447054 €	0,835115 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	636,00	0,76	6,25	0,666198 €	1,242731 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,38	3,10	0,333099 €	0,616394 €
6	Esposizioni, autosaloni	2	640,00	0,34	2,82	0,298036 €	0,560720 €
7	Alberghi con ristorante	0	0,00	1,20	9,85	1,051892 €	1,958544 €
8	Alberghi senza ristorante	2	128,00	0,95	7,76	0,832747 €	1,542974 €
9	Case di cura e riposo	1	386,00	1,00	8,20	0,876576 €	1,630463 €
10	Ospedale	3	205,00	1,07	8,81	0,937937 €	1,751753 €
11	Uffici ed agenzie	23	3.194,00	1,07	8,78	0,937937 €	1,745788 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0	0,00	0,55	4,50	0,482117 €	0,894766 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	3.313,00	0,99	8,15	0,867811 €	1,620521 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	285,00	1,11	9,08	0,973000 €	1,805439 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	120,00	0,60	4,92	0,525946 €	0,978278 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,09	8,90	0,955468 €	1,769649 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8	526,00	1,09	8,95	0,955468 €	1,779590 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	1.731,00	0,82	6,76	0,718793 €	1,344138 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	629,00	1,09	8,95	0,955468 €	1,779590 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	26	18.359,00	0,38	3,13	0,333099 €	0,622360 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	1.610,00	0,55	4,50	0,482117 €	0,894766 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	797,00	5,57	45,67	4,882530 €	9,080882 €
23	Mense, birrerie, hamburgerie	0	0,00	4,85	39,78	4,251395 €	7,909733 €
24	Bar, caffè, pasticceria	8	608,00	3,96	32,44	3,471242 €	6,450270 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	638,00	2,02	16,55	1,770684 €	3,290751 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	1,54	12,60	1,349927 €	2,505345 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	195,00	7,17	58,76	6,285052 €	11,683657 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	1,56	12,82	1,367459 €	2,549089 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	3,50	28,70	3,068017 €	5,706620 €
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,04	8,56	0,911639 €	1,702044 €